

FRAGILITÀ, CRIMINE, PERDONO

Sintesi della conferenza di lunedì 22 febbraio 2010

RELATORI: **GIOVANNI BACHELET**, docente e deputato, figlio di Vittorio Bachelet, vicepresidente del CSM, ucciso il 12 febbraio 1980 dalle Brigate Rosse; **DAVIDE PETRINI**, professore associato di Diritto penale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro».

RENATO BALDUZZI, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università del Piemonte Orientale, ha introdotto e moderato l'incontro, sottolineando come l'iniziativa nasca da una collaborazione, consolidatasi negli anni, tra l'Associazione Cultura e Sviluppo e **BETEL, associazione di volontariato penitenziario che opera presso gli Istituti di pena di Alessandria**. Obiettivo della conferenza è quello di provare ad andare oltre i luoghi comuni, per cercare di creare le premesse per un vivere più ordinato e più solidale, in cui il perdono possa qualificarsi come dimensione significativa nella società e nella giustizia. Il titolo prescelto (*Fragilità, crimine, perdono*) è già di per sé fortemente evocativo e allude a tutto a quell'insieme, complesso e delicato, di problematiche che sono state in qualche misura ben introdotte trent'anni fa dalle parole che Giovanni Bachelet pronunciò in occasione del funerale del padre*. Parole che riuscirono a porsi al di là delle appartenenze, delle credenze, dei contesti, che continuano a risuonare nelle coscienze, a essere richiamate nei dibattiti.

DAVIDE PETRINI ha esordito dichiarando di voler provare a **valutare quale ruolo abbia, nell'ambito della nostra giustizia penale, il perdono**, termine, per altro, assai poco ricorrente nelle sentenze dei nostri tribunali. Il tema del perdono presuppone un sistema che, più che penalizzare i colpevoli, li dovrebbe punire tenendo in debito conto le istanze delle vittime, e tali istanze non dovrebbero essere sempre necessariamente un desiderio di sofferenza del colpevole che si placa nel momento in cui la pena viene inflitta. Originariamente il nostro sistema penale, che risale, come è noto, al 1930, non ha prestato particolare attenzione alla vittima, ma nel corso del tempo ci sono stati alcuni significativi cambiamenti.

Nell'ambito della giurisdizione penale si prevedono delle circostanze attenuanti, ossia elementi di fatto non essenziali per la configurazione del reato del quale il giudice può (deve) tenere conto per diminuire la pena o irrogare una pena di specie meno grave. Tra le altre, Petrini richiama una particolare attenuante, ossia **l'aver il colpevole, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e quando sia possibile mediante le restituzioni, o l'essersi, sempre prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato**. Si tratta, è evidente, di una prospettiva di tipo **meramente economico**, in cui non ha alcuna rilevanza il riavvicinamento o la riconciliazione con la vittima. Abbiamo poi **una serie di norme di carattere premiale** tra le quali una, applicabile a due tipologie di reati, il sequestro di persona a scopo di

* «Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri».

terrorismo o eversione e il sequestro di persona a scopo di estorsione, che prevede un significativo sconto di pena a chi si adopera **dissociandosi dai complici e collaborando in maniera positiva e fattiva con polizia e magistratura nella raccolta di prove che portino all'individuazione o alla cattura dei correi**. Questo comportamento è stato talvolta definito dalla nostra Corte Costituzionale - in **maniera straordinariamente impropria, sottolinea Petrini - come «pentimento»**. In realtà, il rischio derivante dall'applicazione di norme come queste è quello di favorire in maniera indebita, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, coloro che si dissociano non, evidentemente, per pentimento, ma per semplice utilità. Il loro contributo può risultare in molteplici casi determinante, anche al fine di scongiurare potenziali vittime future, ma determina un risultato sul piano pratico che non viene percepito come *giusto*.

Esistono invece altri due ambiti, un po' marginali all'interno del sistema penale, nei quali **il rapporto con la vittima è significativo e nei quali sono esplicitamente previsti dei meccanismi che vanno oltre la mera riparazione di carattere economico**. Si tratta del **processo minorile e dei casi inerenti il giudice di pace**. Per il giudice di pace può esserci una possibile estinzione del reato qualora il colpevole si sia attivato prima dell'udienza risarcendo il danno o eliminando le conseguenze dannose o pericolose del danno stesso. Si tratta, è bene sottolinearlo, di una causa propriamente estintiva e non di una circostanza attenuante come nel caso del sistema penale nel suo insieme. Di fatto il giudice di pace chiede alla vittima se si sente soddisfatta di ciò che ha ottenuto, non necessariamente solo in termini economici, anzi l'aspetto risarcitorio non dovrebbe mai essere valutato per via esclusivamente economica. **Questa norma, se ben utilizzata, può dunque rappresentare un vero e proprio strumento di mediazione tra le parti**, per quanto occorra evidenziare che riguarda un ambito ristretto applicabile a fatti di gravità minima. Leggermente diversa la situazione nel processo penale minorile. Qualora il processo venga sospeso per dare avvio a un percorso sostitutivo, la cosiddetta **«messa alla prova»** - finalizzata ad approfondire le conoscenze sulla personalità del ragazzo e metterne alla prova, appunto, le capacità di cambiamento e di recupero - **si prevede che questo programma possa contenere delle prescrizioni dirette a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato**. Si tratta di un ambito in cui la vittima assume un ruolo significativo, anche se il tentativo di riconciliazione incontra spesso diversi ostacoli. Talvolta la vittima non si dimostra disponibile a perdonare e spesso la riconciliazione avviene solo formalmente, legata per lo più all'attività svolta dagli avvocati.

Se passiamo, tornando al sistema penale generale, alla fase esecutiva, quando cioè la condanna è già avvenuta e il soggetto sta già scontando la pena, la situazione è differente ed è andata modificandosi nel tempo. Il detenuto può chiedere ad esempio al Tribunale di sorveglianza una misura alternativa, **l'affido in prova, ossia la possibilità di scontare il residuo pena o la pena (se questa comunque non supera i tre anni), svolgendo un'attività che viene considerata di servizio sociale**. Se il periodo «in prova» ha esito positivo, ne consegue l'estinzione della pena e degli altri effetti penali. Esiste poi un altro istituto che ha valenza estintiva, **la liberazione condizionale** (applicabile anche agli ergastolani che abbiano scontato almeno 24 anni di carcere), la quale comporta la sospensione dell'esecuzione della pena per un certo periodo di tempo (cinque anni), trascorso il quale senza che il condannato liberato abbia commesso un altro reato la pena si estingue definitivamente. Dal punto di vista normativo esistono delle previsioni. **L'affido in prova ha un percorso nel quale si prevede che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima di reato, mentre nel caso della concessione del beneficio della liberazione condizionale occorre che il condannato sottoposto a pena detentiva abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento**. In presenza di questi due percorsi, ribadiamo completamente liberatori, **il ruolo della vittima acquista una funzione importante all'interno delle prassi dei Tribunali di sorveglianza** - composti da due magistrati ordinari e da due esperti non togati (in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica) - **dove vengono richieste effettive**

condotte riparatorie nei confronti della vittima. Nel momento in cui soggetti che hanno commesso reati molto gravi chiedono l'affido in prova o la liberazione condizionale e che hanno come interlocutori, per esempio, un comitato di familiari delle vittime, i due giudici del tribunale contattano questo comitato, chiedendo un parere in merito alla concessione del beneficio al condannato. Tale opinione non ha di certo un potere di veto assoluto, vincolante, ma riveste una valenza molto significativa, spesso anche in termini di opinione pubblica.

In conclusione, dice Petrini, si tratta di tematiche di estrema complessità e problematicità, alle quali è difficile dare risposte soddisfacenti. Cosa significa ad esempio *sicuro ravvedimento*? È forse possibile entrare nella vita interiore di un condannato per constatare se si sia effettivamente ravveduto? Si rischia sempre di oscillare tra i due poli dell'opportunismo, da un lato, e dell'assoluta impossibilità di entrare nella psiche, nella mente delle persone, dall'altro. **Meglio allora perseguire, potenziare strade concrete, già proficuamente avviate, quali ad esempio i poli universitari all'interno degli Istituti di pena, realtà che Petrini ben conosce per avervi insegnato lui stesso, a Torino. Terreni comuni di incontro tra detenuti e società civile, nei quali può avere senso sperimentare modalità di avvicinamento, riconciliazione e anche perdono.**

GIOVANNI BACHELET ha ripercorso nella sua esposizione, arricchendola di molti ricordi e suggestioni personali e familiari, **un articolo [«Riconciliazione cristiana e provvedimenti di emergenza: distinguere per non separare»] da lui scritto nel 1988 insieme al magistrato Giovanni Kessler e pubblicato sulla rivista *Il Margine*.**

L'articolo, preceduto e determinato da molte riflessioni e dibattiti avvenuti all'interno di un gruppo di amici operativi nella redazione della rivista trentina, indaga un tema molto delicato, quello appunto della riconciliazione, sia in considerazione di elementi giuridici e istituzionali sia di aspetti più propriamente umani, intimi. Nel maggio 1982 nasce la legge 304, passata alle cronache come «legge sui pentiti», malgrado non contenga in alcuna sua parte l'espressione «pentito» o «pentimento». Per i terroristi, anche macchiatosi di reati di sangue, che rendevano piena confessione dei delitti commessi e si adoperavano ad attenuare o a eliminare le conseguenze dannose di essi o a impedirne altri, era previsto il beneficio di ampi sconti di pena, talvolta fino alla metà, o anche a un terzo nel caso di contributi di eccezionale rilevanza. **Lo Stato - dice Bachelet - da una prospettiva sia laica sia cristiana, non può richiedere il pentimento del terrorista che si dissocia e collabora. Non è una dimensione, quella interiore, della coscienza, che può indagare, nella quale può entrare, intervenire. Quello che conta è la considerazione, la valutazione di un comportamento fattivo.** Rimane tuttavia la questione aperta, estremamente problematica, della **proporzionalità della pena, della sua funzione di garanzia, intesa anche come argine etico e politico alla discrezionalità di chi fa e applica le leggi.** La scarcerazione di alcuni terroristi riconosciuti colpevoli di delitti efferati è stata spesso avvertita come lesiva di questo principio, ancora più grave se si considera la disparità tra il trattamento che il sistema ha riservato a questo tipo di imputati e quello che riserva a migliaia di detenuti comuni, o se si osservano le paradossali condanne di alcuni gregari che, non avendo informazioni rilevanti da scambiare, non hanno ottenuto i benefici riservati ai capi. In questo complesso panorama non bisogna tuttavia dimenticare che le norme sui pentiti si giustificavano solo in relazione al loro carattere di risposta eccezionale a una situazione di particolare gravità e anche in risposta, in qualche misura correttiva, a precedenti legislazioni di emergenza, ad esempio il decreto Cossiga del 1980, che portava a un inasprimento della pena in caso di reati di terrorismo.

Per quanto riguarda la questione del sicuro ravvedimento, Bachelet rimarca che la nostra Costituzione non prevede tra i fini della pena la soddisfazione delle vittime. L'articolo 27 dice che la responsabilità penale è personale e che la pena deve tendere alla riabilitazione del detenuto e non deve in ogni caso andare contro il senso di umanità. **Il rischio, se non si distinguono adeguatamente i piani, è che si possa mettere in mano ai familiari delle vittime, come**

ricordava Petrini, una sorta di potenza di veto che non ha fondamento costituzionale. Uno dei disegni di legge sottoscritto da Bachelet e predisposto da Sabina Rossa **propone di sostituire l'espressione «sicuro ravvedimento» con le parole «completamento del percorso rieducativo», ponendo in tal modo l'accento sull'oggettività dei comportamenti e non sulla soggettività dei sentimenti.** In tal modo si preservano i familiari delle vittime - il perdono, la riconciliazione sono atti liberi, privati, di grandissimo valore ma che non possono essere imposti per legge - e si tutelano nel contempo i detenuti dalla possibilità di vedersi negare eventuali benefici per il rancore o il malanimo di qualche parente. Quest'ultimo aspetto richiama tristemente alcuni episodi incivili che avvengono costantemente negli Stati Uniti, dove non solo vige la pena di morte, ma è consentito ai familiari delle vittime di assistere all'esecuzione dell'omicida, come se la pena capitale non rappresentasse un comunque inaccettabile deterrente sociale, ma costituisse una sorta di soddisfazione dei più bassi istinti di vendetta. A parte forse il caso del processo minorile, in cui l'aspetto pedagogico ha una forte rilevanza, negli altri casi è dunque importante che si tengano ben separate la dimensione interiore e quella oggettiva, fattiva, verificabile dei comportamenti.

Bachelet ha più volte richiamato in conclusione, con fermezza e orgoglio, la nostra Costituzione e ha sottolineato il rischio, sempre da scongiurare, di appellarsi, anche in situazioni particolarmente gravi, a risposte non democratiche, quali il ripristino della pena di morte o l'uso indiscriminato di leggi speciali. Ha anche ricordato i tanti casi di ex terroristi che hanno in gran parte finito di scontare la loro pena, ai quali è stata giustamente data, nel rispetto della nostra Costituzione, la possibilità di ricostruirsi dignitosamente una vita.

Il dibattito è stato vivace e intenso e ha consentito ai relatori di riprendere e puntualizzare molti temi emersi nel corso della conferenza.

Petrini ha precisato come **la pretesa da parte della vittima di avere un qualche ruolo significativo possa essere gravida di ambiguità**, per quanto si verifichino approcci molto differenti da parte delle vittime stesse o dei loro familiari nei confronti dei carnefici. Rimane un terreno incerto, in relazione al quale è difficile proporre soluzioni. Circa eventuali modificazioni legislative, esiste il rischio che i giudici possano comunque riempire di contenuto la verifica di un percorso di reinserimento sociale anche in riferimento al rapporto con la vittima. «Pentimento» e «perdono» sono termini usati in modo assolutamente improprio in ambito penalistico, ma possono essere tradotti. Il primo come «capacità di percepire che si è fatto del male a persone che non lo meritavano affatto» e il secondo come «possibilità di riammettere nella società libera persone che hanno compiuto del male». Letti in questa dimensione, sgravati da qualunque connotazione religiosa o etica e parzialmente oggettivizzati, sono due termini che potrebbero guidare l'applicazione dell'art. 27 della nostra Carta costituzionale in maniera compatibile con le esigenze della giustizia.

Bachelet ha ripreso un concetto fortemente emerso in fase di dibattito, ossia la sottolineatura del perdono come dimensione «privata», imperscrutabile e quindi non valutabile. Il relatore concorda parzialmente, precisando che sente l'esigenza di sostituire il termine «privato» con «personale». **I sentimenti sono sicuramente personali, ma mai privati, perché sempre ci riconducono, ci collegano agli altri e alla comunità in cui viviamo.** Occorre distinguere tra sfere differenti, come si è detto quella personale e quella riguardante il diritto, la legge, la giustizia, ma tale distinzione non deve rischiare di creare recinti separati, incomunicanti con il resto della vita associata. **Sarebbe semmai auspicabile passare dal perdono del singolo a una società che rifiuta consapevolmente la vendetta come strumento di ordine pubblico e preferisce un'opera di rieducazione e di reinserimento, secondo i dettami costituzionali e cristiani, nella comprensione che fare il bene degli altri è anche fare il bene di se stessi.**

[A cura di Alessia Spigariol]